

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEO MARIA BOIARDO"



via Corti 39 – 42019 Scandiano (R.E.) – tel. 0522/857320
reic855006@istruzione.it – reic855006@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icboiardo.edu.it
Codice Fiscale 91161200356 – Codice mecc. REIC855006



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s 2024-2025

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Matteo Maria Boiardo" di Scandiano (RE), REIC855006.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2025, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti, anche su richiesta di una sola delle parti.

Art. 2

Comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente, il personale educativo, il personale educativo assistenziale (PEA), il Dsga e il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti.

Art. 3

Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 4

Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 5

Obiettivi e strumenti

- a. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - i. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - ii. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
- b. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6

Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 7

Attività sindacale

1. Il sito dell'IC contiene una bacheca sindacale sulla quale sono pubblicate tutte le comunicazioni di attività sindacali pervenute alla posta dell'Istituto (ordinaria e/o pec).
2. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale Aula Magna "Anna Frank" situato nella Scuola Secondaria di 1° Grado di Via Corti n.39 a Scandiano, concordando con il dirigente le modalità per la gestione e il controllo del locale.
3. Nella sede della Scuola Secondaria di 1° Grado di Via Corti n.39 a Scandiano la RSU dispone di un armadietto chiuso a chiave per riporre in modo sicuro i materiali necessari allo svolgimento delle attività specifiche.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno, tramite pubblicazione su "Bacheca sindacale nel gestionale NUVOLA".

Art. 8

Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata immediatamente al personale tramite circolare.
5. L'adesione va espressa con sette giorni di anticipo, al fine di garantire al Dirigente di poter avvisare le famiglie cinque giorni prima in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico di ogni punto di erogazione del



REIC855006 - REIC855006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010685 - 27/11/2024 - II.10 - I
servizio, pertanto n. 4 unità di personale collaboratore scolastico, una per plesso, saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 9

Permessi retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante e alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. per l'a.s. 2024/2025:
 - n. 111 docenti a T.I.
 - n. 20 personale ATA a T.I.
 - n. 131 totale unità di personale a T.I.
 - risultano 55 ore e 40 minuti di permessi fruibili dalla RSU

Art. 10

Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale e organizzativo.

Art. 11

Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Si fa riferimento all'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17/12/2020).

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12

Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2016-2018
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il funzionamento.
3. Gestione dei finanziamenti per progetti PON, compensi per Amministrazione.
Nel caso in cui le somme fossero minori rispetto a quanto preventivato si concede di ridurre in percentuale sia le spese di materiale che quelle relative al personale ATA.

Art. 13

Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Si provvederà ad assegnare nomina esplicita e formale incarico al personale ATA che usufruisce dell'art.7 Seconda posizione economica.
5. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto



TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14

Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Le fasce temporali di flessibilità oraria sono individuate in 15 minuti in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, con recupero nella stessa giornata.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a. l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - b. l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni
3. Sono pertanto esclusi i Collaboratori Scolastici con orario obbligato e gli Assistenti Amministrativi impegnati in attività non posticipabili.

Art. 15

Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali

Ai sensi dell'art. 54 del CCNL 24/07/03 il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità.

Per quanto riguarda questo Istituto sussistono le condizioni relative alla riduzione dell'orario settimanale del personale ATA (scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno tre giorni a settimana) nelle tre sedi Infanzia "I Gelsi", Primaria "San Francesco" e Secondaria "Matteo Maria Boiardo", nelle quali l'applicazione dell'orario ridotto a 35 ore settimanali verrà riconosciuto al solo personale effettivamente adibito a regimi di orario articolato su più turni o coinvolti in sistemi d'orario caratterizzati da significative oscillazioni degli orari individuali. Non spetta al personale ATA che presta servizio nella scuola primaria "Laura Bassi".

La strutturazione dell'orario lavorativo del personale indicato in 35 ore settimanali ha inizio dal primo giorno di lezione degli alunni delle rispettive scuole. Nel periodo precedente il regime orario è di 36 ore settimanali.

Art. 16

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio ordinarie (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico nei giorni feriali in orario di servizio, normalmente dalle 7.30 alle 18.30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altre piattaforme.
2. Presso ogni plesso sono disponibili postazioni a computer connesse a internet che tutto il personale Docente e ATA può utilizzare negli orari di apertura della scuola per motivi esclusivamente istituzionali.
3. Il personale docente può utilizzare dette postazioni soltanto al di fuori dell'orario di servizio.
4. Il personale ATA potrà utilizzare le postazioni disponibili al di fuori del proprio orario di servizio
5. Il personale della scuola avrà a disposizione almeno 48 ore di giornate lavorative per prendere visione delle comunicazioni ordinarie, a partire dalle ore 8.00 del primo giorno lavorativo dopo la pubblicazione.
6. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto in caso di urgenza indifferibile o per le segnalazioni di guasti nei plessi da parte del personale ATA.


Art. 17

Fruizione dei permessi per l'aggiornamento

Fatto salvo quanto definito dall'art. 36 comma 8 del CCNL 2016-2018, nel caso in cui si presentino domande di permesso per l'aggiornamento da parte di più docenti o personale ATA per la stessa giornata o periodo scolastico, se non sarà possibile garantire il servizio scolastico e il diritto allo studio degli studenti e studentesse, saranno applicati i seguenti criteri di preferenza nell'assegnazione del/i permesso/i.

Per i **docenti** i criteri di assegnazione sono i seguenti:

1. finalità e oggetto del corso compreso nel Piano di formazione di Istituto
2. completamento di percorso di formazione già avviato negli a.s. precedenti
3. non aver fruito in precedenti a.s. di permessi della stessa tipologia
4. possibilità di sostituire il docente



5. sorteggio in caso di parità nella valutazione dei quattro criteri precedenti

Per gli **ATA** i criteri di assegnazione sono i seguenti:

1. finalità e oggetto del corso compreso nel Piano di formazione di Istituto
2. completamento di percorso di formazione già avviato negli a.s. precedenti
3. non aver fruito in precedenti a.s. di permessi della stessa tipologia
4. possibilità di sostituire il collega
5. sorteggio in caso di parità nella valutazione dei quattro criteri precedenti

Art. 18

Sostituzione colleghi docenti assenti

Fino alla nomina del supplente, le sostituzioni dei docenti assenti verranno effettuate con riferimento ai seguenti criteri in ordine di priorità:

1. Verranno utilizzati principalmente i docenti in orario che, per motivi diversi, possono trovarsi senza classe/sezione.
2. Verranno utilizzati i docenti che hanno fruito di permessi orari per il recupero di dette ore, possibilmente avvisando in precedenza l'interessato, entro due mesi dalla fruizione del permesso a finestra aperta fino al termine delle lezioni.
3. Verranno utilizzati i docenti con ore di potenziamento non programmate su progetto.
4. Verranno utilizzati i docenti che hanno dato la propria disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti con ore eccedenti, fino all'esaurimento delle ore assegnate per l'A.S. in corso.
5. Verranno utilizzati i docenti con ore in compresenza (non sostegno).
6. Verranno utilizzati i docenti di sostegno, per assenza dell'unico/a alunno/a con certificazione.

Le ore disponibili per l'Istituto sono gestite con un conto a scalare condiviso tra i plessi.

Art. 19

Ferie

Il personale ATA:

- fruirà delle ferie maturate e non godute di norma entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, sentito il parere del DSGA.
- potrà frazionare le ferie in più periodi, compatibilmente alle esigenze di servizio;
- ha diritto al godimento di almeno 15 gg lavorativi consecutivi di riposo tra l'1 luglio e il 31 agosto di ogni anno.

Nell'ipotesi che il PTOF di istituto preveda la settimana articolata su 5 giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. Potranno essere fruito giornate di ferie e/o festività durante le attività didattiche a condizione che non vi sia onere a carico dello Stato, previa presentazione di dichiarata disponibilità di sostituzione di un collega del settore e autorizzazione scritta del DSGA.

La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima.

Le ferie estive devono essere richieste entro il 30 aprile e successivamente entro il 15 maggio sarà esposto in bacheca il piano di ferie di tutto il personale. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica si richiede la presenza di almeno due collaboratori scolastici in ciascun plesso di servizio e 2 assistenti amministrativi negli uffici di segreteria. Elaborato il piano ferie, gli interessati non possono modificare la propria richiesta, se non per motivate esigenze sopraggiunte.

L'accoglimento di eventuali modifiche è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano ferie subisca modifiche sostanziali rispetto alle esigenze di servizio.

Per consentire adeguate pianificazioni dei servizi e per esigenze individuali, sono fissati i seguenti termini per il personale e l'amministrazione:

- Richiesta ferie e/o f.s. natalizie: tassativamente entro e non oltre il 30 novembre;
- Richiesta ferie e/o f.s. pasquali: tassativamente entro e non oltre il 28 febbraio;
- Richiesta ferie e/o f.s. estive: tassativamente entro e non oltre il 30 aprile.

Nel caso di contemporanea richiesta per lo stesso periodo, il DSGA provvederà d'ufficio a destinare il personale in servizio tenendo conto delle ferie fruito negli anni precedenti ed avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione.

Art. 20 **Chiusura prefestiva**



REIC855006 - REIC855006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010685 - 27/11/2024 - II.10 - I

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), è consentita la chiusura prefestiva della scuola. Essa è disposta dal Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio, tenuto conto del calendario scolastico regionale e degli adattamenti allo stesso deliberati dal Consiglio di Istituto. Il provvedimento formale viene comunicato al personale, affisso all'albo della scuola. Per l'a.s. 2024-2025 sono previste chiusure prefestive in data:

- 2 Novembre 2024 - Commemorazione defunti
- 23 e 24 Dicembre 2024 - Antivigilia e Vigilia del Santo Natale
- 30 e 31 Dicembre 2024 - Vigilia e Capodanno
- Sabati di Luglio (5, 12, 19 e 26)
- Sabati di Agosto (2, 9, 16 e 23)
- 14 Agosto - Vigilia di Ferragosto

Il personale ATA, in tali date può, a richiesta, utilizzare:

- ore di recupero (anche cumulate in giorni)
- festività soppresse
- ferie

Art. 21

Organizzazione del servizio del personale c.s. in occasione delle elezioni Comunali, Regionali, Europee e dei Referendum

In occasione dello svolgimento delle Elezioni suddette le scuole primarie "Laura Bassi" e "San Francesco" sono sede di seggio. Nei giorni in cui il personale collaboratore scolastico è impossibilitato a svolgere l'attività, in quanto la scuola di servizio è inaccessibile perché si stanno svolgendo le operazioni dei seggi elettorali, il DSGA proporrà una riorganizzazione del servizio che sarà svolto in uno dei due plessi scolastici non interessati dai lavori elettorali: scuola dell'infanzia "I Gelsi" e scuola secondaria di 1° grado "Matteo Maria Boiardo".

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 22

Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2024-2025 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. approvazione di progetti presentati a seguito di inviti su bandi PON, FESR o FSE
 - f. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente, o a seguito di variazione al P. A., da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 23

Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente



previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

	ASSEGNAZIONE 2024-2025	ECONOMIE	TOTALE
a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 44.128,75	€ 0,92 docenti e ATA	€ 44.128,75
b) per i compensi per le ore aggiuntive del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 1.730,28	€ 0,04	€ 1.730,32
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 4.608,21	€ 0,00	€ 4.608,21
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 3.053,61	€ 0,00	€ 3.053,61
e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 3.084,55	€ 1,60	€ 3.086,15
f) per la valorizzazione del personale	€ 13.800,72	€ 15,16	€ 13.815,88
g) economie comunicate dal MIM cap. 255 a.s 2017/2018	€ 369,73		€ 369,73

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 24

Finalizzazione del salario accessorio

- Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 25

Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

- Limitatamente all'a.s. 2024-2025:
 - l'ammontare assegnato è € 44.128,75, il disponibile comprensivo di residui è € 44.129,67
 - la quota destinata ai collaboratori del DS è di € 5.500,00
 - la quota destinata alla precedente DSGA (Rosalba Trovato) è di € 801,30
 - la quota destinata al DSGA è € 7.231,20
 - la quota destinata alla sostituta della DSGA è di € 602,60
 - la quota restante è assegnata in percentuale rispetto all'Organico di Diritto, reintegrate le rispettive quote di residuo a.s. 2023-2024, per le attività del:
 - personale docente € 24.595,08 (81 %)
 - personale ATA € 5.769,21 (19 %)
- Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 26

Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

- Le risorse per la formazione del personale, non ancora comunicate, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, saranno ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. Saranno destinate risorse proporzionali alla consistenza del personale utilizzata nel calcolo del punto precedente: 81% ai docenti e 19% al personale ATA.

Art. 27

Stanziamenti

- Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:
 - supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.)
 - progetti e attività di arricchimento e recupero dell'offerta formativa in orario scolastico ed

Art. 28

Criteri di attuazione di progetti nazionali ed europei (PON)

Il principale criterio è rappresentato dalla disponibilità del Personale ad effettuare le diverse progettazioni approvate in Collegio dei docenti e dalla competenza relativa alla disciplina/progettazione da realizzare.

In ogni occasione viene pubblicato un bando che riserva la precedenza al personale interno rispetto alle candidature di esperti esterni. I criteri di graduazione delle candidature sono stabiliti dal Consiglio di Istituto e, normalmente, prendono in esame due aree principali: Titoli di studio; esperienze pregresse in attività della medesima tipologia.

Art. 29

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

La quota assegnata è suddivisa tra docenti e ATA rispettando le proporzioni numeriche.

Al personale docente sono assegnati € 11.190,863 da impiegare come monte economico aggiuntivo rispetto alle quote del FIS. Saranno ripartite prevalentemente nel riconoscimento delle figure di sistema che partecipano al buon funzionamento della scuola in buona parte individuate dal Collegio docenti unitario (membri delle Commissioni del C.d.U., referenze d'Istituto, formazione delle Figure di sistema,...).

Art. 30

Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 31

Funzioni miste

I servizi rientranti nell'accordo con l'Ente Locale, Comune di Scandiano, riconosciuti in regime di Funzioni Miste sono i seguenti:

- Scuola dell'infanzia
 - servizio mensa
- Scuola Primaria
 - supporto al servizio mensa

Per l'a.s. 2024-2025, in applicazione di apposita Convenzione tra Ente Locale e Scuola, l'Istituto riceverà l'assegnazione dal Comune di Scandiano del Fondo per le "Funzioni miste" che sarà destinato al riconoscimento del lavoro che il personale ATA avrà eseguito per le funzioni sopracitate.

Art. 32

Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 33

Ex-art. 7 e prima posizione economica CCNL personale ATA

All'interno dell'istituzione scolastica nel corrente anno scolastico sono destinatari dell'art. 7 CCNL SCUOLA n. 4 di collaboratori scolastici e n. 2 assistenti amministrativi.

Ex-art.7

- FERRI TIZIANA
- MARGINI LUISA

plesso scuola secondaria di primo grado "Matteo Maria Boiardo"

plesso scuola primaria "San Francesco"



- BRAGLIA ANNARITA plesso scuola primaria "Laura Bassi"
- ZACCHIROLI CLAUDIA plesso scuola dell'infanzia "I Gelsi"

Prima posizione economica

- ASS. AMMINISTRATIVO Referente inventario e archivi cartacei - NEGRI CARLA
- ASS. AMMINISTRATIVO Referente per le manutenzioni con U.T. e Comune - BELLELLI MIRIA

Art. 34

Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici, € 3.084,55 comprensivi degli avanzi a.s. 2024-2025, sono così destinate:
 - a. € 1.200,00 per n. 1 unità di personale amministrativo (Intensificazione Ufficio Alunni)
 - b. € 360,00 per n. 4 unità di collaboratori scolastici (totale € 1.440,00): a) collaboratore assistenza alunni plesso San Francesco; b) collaboratore assistenza alunni plesso M. M. Boiardo; c) collaboratore assistenza alunni plesso Laura Bassi; collaboratore assistenza alunni plesso I Gelsi.
 - c. € 260,00 per n.1 unità di collaboratore scolastico Referente palestra Via Longarone
 - d. € 150,00 per n.1 unità di collaboratore scolastico Referente palestra Via Longarone
3. Criteri per l'individuazione del personale da utilizzare:
 - i) disponibilità del singolo lavoratore
 - ii) possesso delle capacità richieste per l'incarico
 - iii) possesso di competenze e formazione coerenti con l'attività da perseguire
 - iv) in caso di parità si applicherà il criterio della rotazione

Art. 35

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ATA

La quota destinata alla valorizzazione del personale ATA è stata inglobata nella disponibilità generale FIS, pertanto assegnata secondo incarichi e mansioni.

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 36


Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. Per l'a.s. 2024-2025 è designato l'insegnante Pasquale Cioffi.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 37

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. Il Dirigente scolastico, valutato che non c'è stata risposta da parte del personale interno alla scuola all'avviso di selezione per l'incarico di RSPP, ha provveduto incaricando lo Studio Skyline che negli anni passati ha già ricoperto, con soddisfazione generale, questo incarico.



Art. 38

L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

1. Visto quanto esposto all'articolo precedente sarà necessario individuare un ASPP tra il personale interno. Si procederà a pubblicare uno specifico avviso, dal momento che è riconosciuto anche un compenso dal FIS.

Art. 39

Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - referente di plesso per la sicurezza
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento antincendio
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano con il supporto e coordinamento del RSPP.

TITOLO SETTIMO - LAVORO A DISTANZA - Personale ATA a.a.

Art. 40

Attivazione e svolgimento del "Lavoro a distanza"

In riferimento agli art. 10-11-12-13-14-15-16 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, è consentito, a richiesta del lavoratore, l'accesso alle forme di lavoro a distanza nei seguenti casi:

1. svolgimento di lavoro compilativo che non richieda di interazione tra colleghi
2. cause di forza maggiore che non consentano al lavoratore di recarsi sul posto di lavoro
3. dichiarate situazioni di impedimento che non consentono al lavoratore di svolgere il lavoro e che, se non si attiva la forma del lavoro agile, non consentirebbero all'Amministrazione di ricevere il frutto della prestazione lavorativa

Art. 41

Attivazione e svolgimento del "Lavoro agile"

E' necessario che si stipuli un accordo tra il DSGA e l'a.a. che preveda:

- modalità di svolgimento del lavoro agile
- obiettivi della prestazione lavorativa
- strumenti che consentano di operare in sicurezza per il lavoratore
- sistemi di garanzia della tutela della privacy e integrità dei dati gestiti dal lavoratore
- mezzi di comunicazione col lavoratore
- fasce di contattabilità
- fasce di inoperabilità

L'accordo deve essere sottoposto all'autorizzazione finale del Dirigente Scolastico.

Art. 42

Formazione dei lavoratori

Il piano "Dal DigGap al DigComp" finanziato dal DM 66/2023, linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico", prevede l'attivazione di corsi e moduli che potranno essere frequentati dal personale ATA che necessita di formazione all'uso in sicurezza dei dispositivi elettronici, digitali e della comunicazione utilizzabili nell'attuazione del Lavoro a Distanza. Trattasi di:

- Le sfide del mondo digitale (corso di 12 ore)
- Strumenti, piattaforme e app (laboratorio di 16 ore)
- Utilizzo delle risorse della rete in sicurezza (laboratorio di 16 ore)

Art. 43

Lavoro da remoto

Il lavoro da remoto si configura come prestazione di lavoro da remoto con gli stessi vincoli che prevede la prestazione in presenza. Si prevede di attivare questa modalità di prestazione di lavoro a distanza solo nel caso in cui ci si trovi nell'impossibilità di accedere alla sede di lavoro per inagibilità.




Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. Eventuali fondi di integrazione del FIS andranno a compensare le attività svolte con queste modalità:
 - prioritariamente l'integrazione alle funzioni strumentali per aumentare fino al 10% la quota riconosciuta alle funzioni stesse
 - eventuali fondi in eccesso si dividono in proporzione sui plessi, come per la suddivisione del FIS docenti proposta *a monte*
4. Eventuali residui andranno a compensare le attività svolte con queste modalità:
 - prioritariamente l'integrazione alle funzioni strumentali per aumentare fino al 10% la quota riconosciuta alle funzioni stesse
 - eventuali ulteriori residui saranno assegnati ai fondi da progetti e incarichi di sede, divisi solo per "quella" sede in questo modo:
 - I Gelsi = progetto accoglienza
 - L. Bassi = referenza di sede e progetti non altrimenti riconosciuti
 - S Francesco = referenza di sede
 - M.M. Boiardo = aumento della quota dei coordinatori, fino a un massimo di €70,00 ulteriori. In seconda istanza ai docenti verbalizzatori.

Scandiano li, 22/11/2024


Il Dirigente Scolastico

Fabio Bertoldi




RSU di Istituto

Angela Ferrari



Miria Oristi



Pasquale Cioffi




Sindacato FLC-CGIL

Carlo Piano




Sindacato CISL

Monica Leonardi




Sindacato GILDA

Atos Bonacini



Sindacato SNALS

Roberto Raimondi



Terminale associativo CISL

Silvia Bondavalli

